

- (4) Esenzioni da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri per i prodotti che sono contenuti nei bagagli personali di viaggiatori, per i prodotti per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali e per i prodotti che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati sono già presenti nella direttiva 97/78/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>. Per motivi di chiarezza giuridica e al fine di garantire un'applicazione coerente di tali esenzioni dato che la direttiva 97/78/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 14 dicembre 2019, è opportuno stabilire disposizioni relative a tali esenzioni nel presente regolamento. Tali esenzioni riguardano alcune categorie di animali e di merci che, pur entrando nell'Unione, non sono da immettere sul mercato.
- (5) Per garantire la coerenza della legislazione dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero continuare a eseguire i pertinenti controlli basati sul rischio allo scopo di prevenire l'introduzione nell'Unione di determinate specie esotiche invasive, conformemente al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (6) Al fine di facilitare la promozione delle attività scientifiche è giustificata l'esenzione da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di alcune categorie di animali e di merci destinati a scopi scientifici.
- (7) Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 destinati a scopi scientifici dovrebbero essere esentati da controlli di identità e fisici ai posti di controllo frontalieri, nel rispetto di determinate condizioni, dato che misure di protezione adeguate sono stabilite conformemente all'articolo 48 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (8) Conformemente all'articolo 48, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, dovrebbero essere esentati da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Per quanto riguarda le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, gli Stati membri dovrebbero eseguire controlli basati sul rischio. Nelle misure che disciplinano l'introduzione di tali partite o prodotti è opportuno considerare il possibile rischio di introduzione di agenti patogeni o malattie nell'Unione mediante l'introduzione di prodotti di origine animale.
- (9) Per garantire che i rischi per la salute pubblica e degli animali e per la sanità delle piante siano ridotti al minimo, gli Stati membri dovrebbero riesaminare almeno una volta all'anno le azioni e i meccanismi di controllo specifici per le merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e aggiornare tali azioni e meccanismi ogni anno dopo la principale stagione degli spostamenti.
- (10) Il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> e il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione <sup>(5)</sup> stabiliscono norme relative a talune specie di animali da compagnia che accompagnano il proprietario o una persona autorizzata durante movimenti a carattere non commerciale nell'Unione da paesi terzi. È opportuno ridurre al minimo gli oneri amministrativi legati a tali movimenti e allo stesso tempo garantire un livello di sicurezza sufficiente relativamente ai rischi per la salute pubblica e animale che ne derivano. Inoltre gli Stati membri dovrebbero autorizzare i movimenti nell'Unione di volatili da compagnia solo conformemente alla decisione 2007/25/CE della Commissione <sup>(6)</sup>.
- (11) L'articolo 48, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme che esentano da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri gli animali da compagnia tenuti a fini privati non commerciali. Le norme sull'esenzione nel presente regolamento non dovrebbero pregiudicare l'obbligo degli Stati membri di eseguire controlli ufficiali per garantire la conformità al regolamento (UE) n. 1143/2014 e al regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione <sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).

<sup>(6)</sup> Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29).

<sup>(7)</sup> Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).

